

# NOVITÀ LEGISLATIVE INTERNE NATIONAL LEGISLATIVE NEWS

di Ada Famiglietti

**MISURE URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI E COMUNICAZIONI, ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO, NONCHÉ DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE E MISURE URGENTI PER L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA DI ALLERTA COVID-19**

(D.l. 30 aprile 2020, n. 28)

Il d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (G.U., Sr. gen., 30 aprile 2020, n. 111) è intervenuto sulla controversa disciplina delle udienze da remoto, introdotta con la l. 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, ulteriormente modificata dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (G.U., Sr. gen., 8 aprile 2020, n. 94). Molteplici erano gli aspetti problematici evidenziati in materia dall'Unione camere penali italiane e dall'Associazione degli studiosi del processo penale. Si era sottolineato il tentativo di ridisegnare la giustizia penale con il volto del processo a distanza, con l'introduzione di norme volte a potenziare il processo telematico, consentendo nella fase di emergenza lo svolgimento di attività da remoto. Pertanto, le innovazioni che incidevano maggiormente sull'esercizio dei diritti di difesa e sui principi fondanti il dibattimento penale, quali oralità, immediatezza e contraddittorio, sono state in parte accantonate.

La principale modifica, che si segnala rispetto all'impianto previsto dalla l. n. 27 del 2020, è data dall'impossibilità di celebrare a distanza, salvo diverso accordo tra le parti, le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti tecnici o periti. Si tratta di un'importante innovazione, che ha evitato lo strappo con i canoni basilari del processo penale, scongiurando il rischio di una giustizia penale sommaria in fase di emergenza.

In tutti gli altri casi, è stata posticipata al 31 luglio 2020 la possibilità di svolgere udienze penali mediante collegamenti da remoto. Fino alla stessa data, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto; il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

È prevista inoltre la possibilità, dal 12 maggio al 31 luglio, di adottare misure organizzative (che possono comprendere l'ulteriore rinvio delle udienze) volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari. A tal fine, i capi degli uffici giudiziari potranno disporre la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p. di tutte le udienze penali pubbliche, per la finalità di contenimento dell'emergenza epidemiologica derivante dal Covid-19.

Sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.

È prorogata anche l'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste in materia di intercettazioni, introdotte dalla l. 28 febbraio 2020, n. 7, che si applicheranno alle iscrizioni di reato successive al 31 agosto 2020.

L'art. 2 d.l. n. 28 del 2020, infine, modifica gli artt. 30-bis e 47-ter, comma 1-*quater*, ord. penit., in materia di permessi e detenzione domiciliare, sia per quanto concerne le istanze di concessione, sia per la proroga. Si stabilisce, infatti, che, nel caso in cui le istanze siano presentate per i detenuti in ordine ai delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-*quater*, c.p.p., l'autorità competente, prima di pronunciarsi, chiede tra gli altri il parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza. Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41-bis ord. penit., il parere deve essere

chiesto anche al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto. Salvo che ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza, il permesso non potrà essere concesso prima di ventiquattro ore dalla richiesta degli stessi pareri.

\* \* \*

**CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, RECANTE MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GIUSTIZIA PENALE**

(L. 24 aprile 2020, n. 27)

La l. 24 aprile 2020, n. 27 (G.U., Sr. gen., 29 aprile 2020, n. 100, *suppl. ord.*, n. 16) ha convertito con modificazioni il d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. decreto "cura Italia" (G.U., Sr. gen., 17 marzo 2020, n. 70). In tema di giustizia, le disposizioni approvate sono finalizzate al contenimento dell'emergenza sanitaria derivata dalla pandemia da Covid-19. La scelta è stata di limitare al massimo gli accessi agli uffici e alle aule giudiziarie, anche a causa di alcuni episodi di contagio concernenti magistrati e avvocati, consentendo lo svolgimento dei soli procedimenti urgenti e non differibili, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche.

Possono essere svolte da remoto tutte le udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi dal nucleo minimo dei partecipanti indispensabili, ossia il pubblico ministero, le parti e i difensori, nonché gli ausiliari che assistono il giudice. Analogamente, sono svolte da remoto le udienze cui prendono parte la polizia giudiziaria, gli interpreti, i periti e i consulenti tecnici delle parti. Non essendo possibile la traduzione fisica in aula, alle udienze devono partecipare, se ritengono di comparire, esclusivamente a distanza gli imputati detenuti, internati o in custodia cautelare.

Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, nonostante l'incontro processuale possa avvenire esclusivamente via schermo. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti e al pubblico ministero, nonché agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione: giorno, ora e modalità di collegamento, con le relative modalità di trasmissione, indicando l'indirizzo telematico del canale della videoconferenza.

Al momento della celebrazione dell'udienza, l'unico soggetto che deve trovarsi fisicamente presente presso l'ufficio giudiziario è l'ausiliario del giudice, che deve dare atto nel verbale delle modalità utilizzate per il collegamento, delle regole con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, c.p.p. o di vistarli, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, c.p.p.

I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelative diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Gli imputati ristretti agli arresti domiciliari e i loro difensori possono partecipare all'udienza da remoto, anche di convalida dell'arresto o del fermo, dal più vicino ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente.

Anche la camera di consiglio diventa virtuale: in base alle nuove norme, il luogo fisico da cui il magistrato giudicante si collega, partecipando al collegio in videoconferenza, si considera a tutti gli effetti camera di consiglio, con l'adozione della relativa disciplina di segreto e riservatezza. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza, e il provvedimento è depositato in cancelleria, ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.

La procedura a distanza viene estesa anche alla fase delle indagini preliminari, qualora sia necessario compiere atti che richiedono la partecipazione dell'indagato, della persona offesa o di altre parti, come ad esempio l'incidente probatorio. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti

idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare all'indagato la possibilità di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale, che redige il verbale, dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, c.p.p.

È obbligatorio, inoltre, durante l'intera durata della fase emergenziale, il deposito telematico da parte del difensore di tutti gli atti e documenti prodotti in comunicazione. Analogamente, viene concessa a tutti gli uffici l'autorizzazione ad utilizzare la posta elettronica certificata per le varie comunicazioni e per le notificazioni. In deroga alle disposizioni del vigente c.p.p., le notifiche indirizzate agli imputati ed alle altre parti processuali potranno essere validamente eseguite all'indirizzo p.e.c. del difensore di fiducia, ovvero d'ufficio.

Incisive novità interessano anche il giudizio di legittimità; qui si trasforma l'udienza partecipata, sia pubblica sia camerale, ai sensi dell'127 c.p.p., in udienza camerale non partecipata, disciplinata dall'art. 611 c.p.p., salvo che la parte ricorrente faccia richiesta di discussione orale. La richiesta di trattazione orale dovrà pervenire nel termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le udienze fissate in data anteriore al venticinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione sono rinviate, in modo da consentire il rispetto del termine previsto per la richiesta di discussione orale. Se la richiesta è formulata dal difensore del ricorrente, i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato. In base alla l. n. 27 del 2020 la parte privata ricorrente ha, quindi, il potere di richiedere la trattazione con discussione orale, secondo l'ordinario modulo procedimentale, quale estrinsecazione del diritto di difesa. Si tratta di una scelta di favore nei confronti dell'oralità, che pone un limite all'idea della trasformazione del giudizio di legittimità in un mero controllo cartolare per il suo elevato grado di tecnicismo.

Qualora la parte privata non chieda la discussione orale, l'udienza camerale si svolge senza la partecipazione del procuratore generale, il quale, entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente ad inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti. Questi ultimi, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della Corte a mezzo posta elettronica certificata, le conclusioni. Il collegio di legittimità si riunisce in camera di consiglio con modalità virtuale, delibera da remoto la decisione e comunica il dispositivo emesso alla cancelleria.

Nella drammatica contingenza derivante dall'emergenza sanitaria del Covid-19, specifiche disposizioni concernono la situazione delle carceri ed il trattamento dei detenuti. Si estende, fino al 30 giugno 2020, la disciplina già prevista a regime dalla l. 26 novembre 2010, n. 199, in base alla quale la pena detentiva non superiore a diciotto mesi, anche se residua di maggior pena, può essere eseguita presso il domicilio. In tal modo, è esteso il campo d'applicazione della misura, aggiungendo modalità di controllo a distanza (i cosiddetti braccialetti elettronici), ferma restando l'esclusione per determinate categorie di condanne, nonché per i detenuti sottoposti a sorveglianza particolare e per quelli coinvolti nei disordini e nelle sommosse scoppiate dal 7 marzo 2020; si estendono le licenze concesse ai detenuti in semi-libertà fino al 30 giugno 2020. Infine, si autorizza la spesa di venti milioni di euro nell'anno 2020 per il ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati a causa dei recenti episodi di protesta dei detenuti.

\* \* \*

**MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO AL CREDITO E DI ADEMPIMENTI FISCALI PER LE IMPRESE, DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI STRATEGICI, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI SALUTE E LAVORO, DI PROROGA DI TERMINI AMMINISTRATIVI E PROCESSUALI**

(D.l. 8 aprile 2020, n. 23)

L'art. 36 d.l. n. 23 del 2020 (*G.U.*, Sr. gen., 8 aprile 2020, n. 94) modifica l'art. 83 d.l. n. 18 del 2020, disponendo il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine, in modo da consentirne il rispetto.

La sospensione non opera nei casi di: 1) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare; 2) procedimenti in cui scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, c.p.p. nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi; c) procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero, ai sensi della l. 22 aprile 2005, n. 69; d) procedimenti di estradizione per l'estero; e) procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda; f) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter, l. 26 luglio 1975, n. 354; g) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, e misure di prevenzione; h) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di incidente probatorio. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.